

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli
Tel. (081) 5537216 – 282218 – 207803 – 288188 – 288189 – 288190
Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it

Stagione Sportiva 2012/2013

Comunicato Ufficiale n. 6 del 19 luglio 2012

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti documenti della F.I.G.C.:

- **Comunicato Ufficiale n. 5/A del 16 luglio u.s., relativa al Regolamento del Garante del Codice di Comportamento Sportivo, in attuazione dell'art. 13 bis dello Statuto del C.O.N.I.;**
- **Comunicato Ufficiale n. 6/A del 18 luglio u.s., relativo all'aggiornamento del parametro per l'adeguamento del "premio di preparazione" in base all'indice ISTAT (dal 1° luglio 2012 è stabilito in € 535,00)**

* * * * *

CHIUSURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO

Gli uffici del C.R. Campania resteranno chiusi al pubblico nei giorni

dal 7 al 24 agosto 2012.

* * * * *

SCADENZA TERMINE DOMANDE DI AMMISSIONE / RIAMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA E DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 2012/2013: OGGI, GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2012 – ORE 18.00

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA E DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 2012/2013

Oggi, giovedì 19 luglio 2012, alle ore 18.00 scade il termine ordinatorio per le iscrizioni ai Campionati Regionali di Eccellenza e di Calcio a Cinque Serie C1 2012/2013.

Le società, che non avranno depositato la domanda di iscrizione ai Campionati di Eccellenza e Calcio a Cinque Serie C1 entro la data e l'orario di cui innanzi, non potranno essere ammesse ai rispettivi medesimi campionati.

Il C.R. Campania procederà quindi alla verifica delle domande di iscrizione depositate nel termine indicato e della relativa documentazione. Alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinatorio di giovedì 19 luglio 2012, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, al recapito ufficiale di posta elettronica delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza, **entro il termine perentorio di venerdì 27 luglio 2012, alle ore 18.**

Nella serata odierna sul Sito Internet di questo C.R. sarà pubblicato l'elenco delle società che avranno presentato entro il termine di scadenza (giovedì 19 luglio 2012 – ore 18.00) la domanda di ammissione / riammissione al Campionato di Eccellenza ed al Campionato di Calcio a Cinque Serie C1 2012/2013.

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI DI PROMOZIONE E DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 2012/2013

Giovedì 26 luglio 2012, alle ore 18.00 scade il termine ordinatorio per le iscrizioni ai Campionati Regionali di Promozione e di Calcio a Cinque Serie C2 2012/2013.

Le società, che non avranno depositato la domanda di iscrizione ai Campionati di Promozione e Calcio a Cinque Serie C2 entro la data e l'orario di cui innanzi, non potranno essere ammesse ai rispettivi medesimi campionati.

Il C.R. Campania procederà quindi alla verifica delle domande di iscrizione depositate nel termine indicato e della relativa documentazione. Alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinatorio di giovedì 26 luglio 2012, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, al recapito ufficiale di posta elettronica delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza, **entro il termine perentorio di martedì 31 luglio 2012, alle ore 18.**

Nella serata di giovedì 26 luglio p.v. sul Sito Internet di questo C.R. sarà pubblicato l'elenco delle società che avranno presentato entro il termine di scadenza (giovedì 26 luglio 2012 – ore 18.00) la domanda di ammissione / riammissione al Campionato di Promozione ed al Campionato di Calcio a Cinque Serie C2 2012/2013.

* * * * *

ISCRIZIONI E TESSERAMENTO S.G.S. ON-LINE

ADEMPIMENTI FISCALI

CORSI PER L'ABILITAZIONE AD "ALLENATORE DILETTANTE"

STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

CALENDARIO DELLE RIUNIONI PROVINCIALI E ZONALI

Come più volte preannunciato sui Comunicati Ufficiali, in preparazione alle prescrizioni per la corrente stagione sportiva 2012 / 2013 (**Iscrizioni on-line per tutti i Campionati – Tesseramento calciatori/trici S.G.S. on-line – Adempimenti fiscali – Corsi per l'abilitazione ad "Allenatore Dilettante" per le società dalla Prima Categoria in poi**), questo C.R. Campania ha determinato una serie di incontri provinciali con le società, nel corso dei quali saranno illustrate ed approfondite, attraverso la presenza dei massimi Dirigenti del Comitato e delle Delegazioni Provinciali, nonché di esperti nelle specifiche materie, le procedure relative alle tematiche innanzi indicate.

Dopo le riunioni già tenutesi con le società di Napoli e Salerno e delle rispettive province, le nominate riunioni proseguiranno, come di seguito indicato:

BENEVENTO – OGGI, GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2012 – ORE 18.00 – PRESSO LA DELEGAZIONE PROVINCIALE – via S. Colomba, 143 – Palazzo CONI – BENEVENTO;

CASERTA – DOMANI, VENERDÌ 20 LUGLIO 2012 – ORE 18.00 – PRESSO LA DELEGAZIONE PROVINCIALE – via Tescione, 75 – Parco COMER – CASERTA;

AVELLINO – MARTEDÌ 24 LUGLIO 2012 – ORE 18.00 – PRESSO IL CENTRO SOCIALE "SAMANTHA DELLA PORTA" – via Morelli e Silvati – AVELLINO.

Le società affiliate al C.R. Campania, nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, sono invitate a partecipare alle riunioni con i rispettivi, massimi Dirigenti ed un esperto fiscale.

* * * * *

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

CAMPIONATO	TERMINE AMM. / RIAM. IMPORTO (*) (9)
ECCELLENZA	19 LUGLIO 2012 € 5.650,00 + € (31,00 xn. calciatori al 30.6.12)
PROMOZIONE	26 LUGLIO 2012 € 5.650,00 + € (31,00 xn. calciatori al 30.6.12)
PRIMA CATEGORIA	20 SETTEMBRE 2012 € 3.430,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
SECONDA CATEGORIA	27 SETTEMBRE 2012 € 2.540,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE – SERIE C1	19 LUGLIO 2012 € 3.010,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	26 LUGLIO 2012 € 2.510,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	27 SETTEMBRE 2012 € 990,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)

(*) con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo;

(9) all'importo disposto di € 31,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

* * * * *

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2012/2013

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE	IMPORTO (*) (9)
ECCELLENZA	VENERDÌ 27 LUGLIO 2012	€ 6.450,00 + € (31,00x n. calciatori al 30.6.12)
PROMOZIONE	GIOVEDÌ 26 LUGLIO 2012	€ 5.650,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
PRIMA CATEGORIA	GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 2012	€ 3.430,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
SECONDA CATEGORIA	GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2012	€ 2.540,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
JUNIORES REGIONALE	GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 2012	€ 970,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
JUNIORES PROVINCIALE	GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2012	€ 970,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
TERZA CATEGORIA	GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012	€ 1.190,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
TERZA CATEGORIA "RISERVE"	GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012	€ 850,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 2012	€ 1.070,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2012	€ 1.070,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
TERZA CAT. – U. 21 "RISERVE"	GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2012	€ 1.070,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO FEMMINILE – SERIE C1	GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2012	€ 990,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO FEMMINILE – SERIE C2	GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2012	€ 990,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE – SERIE C1	GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2012	€ 3.010,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	GIOVEDÌ 26 LUGLIO 2012	€ 2.510,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE – SERIE D	GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012	€ 1.340,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Maschile	GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012	€ 770,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE JUNIORES Maschile	GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012	€ 770,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2012	€ 990,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2	GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012	€ 990,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Femminile	GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012	€ 770,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE JUNIORES Femminile	GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012	€ 770,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
ATTIVITÀ AMATORI	GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012	€ 1.800,00

(*) con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo;

(9) all'importo disposto di € 31,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

Entro il 30 novembre 2012 sarà comunicato alle società l'importo da versare, entro il 15 dicembre 2012, a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2012.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA

Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell'attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2012/2013:

ECCELLENZA	15 – 16 SETTEMBRE 2012
PROMOZIONE	15 – 16 SETTEMBRE 2012
PRIMA CATEGORIA	6 – 7 OTTOBRE 2012
SECONDA CATEGORIA	20 – 21 OTTOBRE 2012
JUNIORES REGIONALE e /o ATTIVITÀ MISTA	6 – 7 – 8 OTTOBRE 2012
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	3 – 4 NOVEMBRE 2012
TERZA CATEGORIA – UNDER 20	3 – 4 NOVEMBRE 2012
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	6 – 7 – 8 OTTOBRE 2012
TERZA CATEGORIA	3 – 4 NOVEMBRE 2012
JUNIORES PROVINCIALE	15 – 16 – 17 SETTEMBRE 2012
COPPA ITALIA – ECCELLENZA / PROMOZIONE	8 – 9 SETTEMBRE 2012
CALCIO FEMMINILE	3 – 4 NOVEMBRE 2012
COPPA CAMPANIA FEMMINILE	29 – 30 SETTEMBRE 2012
CALCIO A 5 SERIE C1	15 SETTEMBRE 2012
CALCIO A 5 SERIE C2	14 OTTOBRE 2012
CALCIO A 5 SERIE D	3 – 4 – 5 NOVEMBRE 2012
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1 (ex “A”)	(*)
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2 (ex “B”)	(*)
CALCIO A 5 JUNIORES	9 – 10 OTTOBRE 2012
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5	8 SETTEMBRE 2012
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 “D”	7 NOVEMBRE 2012
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 FEMM.	(*)
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUN.	(*)
ATTIVITÀ AMATORI	(*)
COPPA CAMPANIA AMATORI	(*)

(*) Le date di inizio dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile, Calcio a Cinque Femminile A e B, Coppa Campania di Calcio a Cinque Femminile, Coppa Campania di Calcio a Cinque Juniores, dell'Attività Amatori e della Coppa Campania Amatori saranno rese note sui successivi Comunicati Ufficiali di questo C.R.

* * * * *

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ **CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE** **E FASE REGIONALE COPPA ITALIA DILETTANTI** **CAMPIONATI JUNIORES (O DI ATTIVITÀ MISTA) REGIONALI E/O PROVINCIALI** **(DI CALCIO A UNDICI E DI CALCIO A CINQUE)**

Come già preannunciato anche le scorse stagioni sportive (C.U. n. 62 del 14 gennaio 2010) e successivamente ribadito, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. n. 80 del 18 gennaio 2009 e C.U. n. 110 del 17 febbraio 2010 e n. 118 del 30 gennaio 2012, tutti pubblicati in allegato ai Comunicati Ufficiali di questo C.R.), in ordine all'impiego dei **giovani calciatori da utilizzare per la stagione sportiva 2012/2013**, il Consiglio Direttivo del C.R. Campania (avvalendosi della facoltà concessa ai Comitati e Divisioni di prevedere disposizioni anche aggiuntive, rispetto a quelle determinate dal medesimo Consiglio Direttivo della L.N.D.), ha deliberato che:

per la stagione sportiva 2012/2013 sarà fatto obbligo, per le attività di cui all'epigrafe e con le medesime modalità dei precedenti anni sportivi, di impiegare, nelle gare ufficiali, calciatori giovani, almeno nel numero minimo, di seguito specificato:

Coppa Italia Dilettanti – fase regionale	Ecceellenza	Promozione
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1995	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1995	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1995
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1994	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1994	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1994
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1993	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1993	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1993

Si preannuncia fin d'ora che, per la stagione sportiva 2013/2014, previa autorizzazione della Lega Nazionale Dilettanti, sarà fatto obbligo, per le attività di cui all'epigrafe e con le medesime modalità, di impiegare almeno tre calciatori giovani (uno del 1994, uno del 1995***** ed uno del 1996).

***** Ai fini della prescrizione in argomento, a decorrere dalla stagione sportiva 2013/2014, previa disamina dell'Assemblea delle società del C.R. Campania, la richiamata autorizzazione della L.N.D.:

- sarà ritenuta valida la partecipazione alle gare ufficiali di almeno un calciatore, nato dal 1° gennaio 1995 in poi, cosiddetto "fidelizzato", a condizione che egli risulti tesserato, a favore della rispettiva società che lo utilizzi, da almeno una stagione sportiva (ovvero entro il 30 settembre 2012);
- le società del C.R. Campania, per le gare ufficiali dell'attività di cui all'epigrafe, sono legittimate ad utilizzare esclusivamente i calciatori tesserati a loro favore da almeno una stagione sportiva e nati fra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1995.

Al Campionato Regionale Juniores di Calcio a Undici della stagione sportiva 2012/2013 potranno partecipare i calciatori nati dal **1° gennaio 1994 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno d'età; **per le sole società di Juniores Regionale (squadre riserve)**, è consentita la partecipazione di **TRE calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1993 in poi**.

In ordine all'attività di Calcio a Cinque, il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 39, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed avvalendosi, inoltre, della ratifica concessa dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., in ordine ai **calciatori "giovani"**, ha disposto, per la stagione sportiva 2012/2013, **calciatori "giovani"**, per la stagione sportiva 2012/2013, che:

- alle società partecipanti al Campionato Regionale di CALCIO A CINQUE SERIE C1 è fatto obbligo di inserire in distinta, per ogni gara del Campionato medesimo, almeno DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1994 in poi e DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1991 in poi, con l'obbligo che essi siano presenti sul campo di giuoco dall'inizio della gara e per tutta la sua durata e che uno qualsiasi delle richiamate fasce d'età partecipi alla gara e sia sempre presente (sarà individuato a mezzo di apposita fascia da indossare obbligatoriamente dai citati calciatori "giovani" e dovranno indossare una maglietta contrassegnata dai numeri dal 16 al 30) fatta salva l'eventuale espulsione (o eventuali infortuni) di tutti i calciatori delle richiamate fasce (in tal caso la società giocherà in inferiorità numerica);

- alle società partecipanti al Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C2 è fatto obbligo di inserire in distinta, per ogni gara del Campionato medesimo, almeno DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1991 in poi, con l'obbligo che essi siano presenti sul campo di giuoco da prima dell'inizio della gara e per tutta la sua durata, con le due eccezioni che seguono:

1) eventuale espulsione dal campo, nell'ambito della richiamata fascia d'età obbligata: di un calciatore (con riduzione dell'obbligo, di cui innanzi, ad un solo calciatore); di due calciatori (con annullamento dell'obbligo medesimo);

2) infortunio, senza rientro successivo nel campo di gioco, del calciatore della richiamata fascia d'età obbligata.

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di parte è di competenza del Giudice Sportivo Territoriale e deve essere formalizzato con la procedura di riferimento.

Negli altri Campionati 2012/2013, organizzati nell'ambito di questo C.R., inclusi gli altri di Calcio a Cinque, non è stato previsto alcun vincolo in ordine alla partecipazione di calciatori giovani.

ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2012/2013 – VISITE MEDICHE

Il C.R. Campania, come per le stagioni sportive precedenti, richiama l'attenzione delle società affiliate in ordine all'obbligo degli atleti che intendano svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, di sottoporsi a visita medica differenziata ai fini del rilascio del **Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica**.

Il Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica può essere rilasciato esclusivamente dalle strutture sanitarie preposte (A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale; A.O. – Azienda Ospedaliera; A.U.P. – Azienda Universitaria Policlinico), e **dai Medici specialisti in Medicina dello Sport**, di cui all'elenco pubblicato sul Sito Internet della Regione Campania (www.regione.campania.it) digitando nella voce: ricerca sul portale "medicina dello sport".

Le A.S.L., le A.O. e le A.U.P. (inserite nell'elenco di cui all'elenco innanzi indicato) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a costo zero per gli atleti/e (tesserati/e con le società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate), **minori di anni 18 e per i disabili di tutte le età. I maggiori di età sono tenuti al versamento all'Azienda di un ticket sanitario.**

I Medici specialisti in Medicina dello Sport (inseriti negli appositi elenchi consultabili sul Sito della Regione Campania) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a minorenni, maggiorenni e disabili, con il pagamento dell'intero costo della visita.

Va, altresì, sottolineato che alla ripresa dell'attività agonistica di buona parte delle Federazioni Sportive Nazionali, in ragione della lunga lista d'attesa per l'effettuazione delle visite mediche presso le **ASL**, è consigliabile anticipare le richiamate visite già dal mese di luglio.

* * * * *

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2012/2013 **DISPONIBILITÀ DI IMPIANTO SPORTIVO OMOLOGATO** **E RELATIVA DOCUMENTAZIONE**

Le società aventi titolo a partecipare ai Campionati organizzati nell'ambito di questo C.R. dovranno presentare la domanda d'iscrizione ai Campionati medesimi, come dalla documentazione indicata nella procedura on-line.

In ordine alla **disponibilità del campo di giuoco**, all'autorizzazione dell'Ente proprietario e/o gestore dell'impianto sportivo regolarmente omologato (dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti), **le società dovranno, altresì, allegare la *licenza di agibilità*** (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori;**

* * * * *

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2012/2013 **OMOLOGAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI**

È pervenuta all'Ufficio di Presidenza del C.R. Campania – L.N.D., una nota, della Commissione impianti sportivi in "erba sintetica" della L.N.D., dalla quale si rileva che numerosi impianti sportivi in "erba sintetica" campani abbiano l'omologazione scaduta e non rinnovata.

A tale proposito si rammenta alle società che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, non saranno accettate le iscrizioni di società che presenteranno la disponibilità di un impianto sportivo non omologato o con omologazione scaduta. Pertanto, si invitano le società che usufruiscono di tali impianti ad attivarsi presso i proprietari o gestori dei citati impianti affinché regolarizzino l'omologazione nei tempi più brevi.

DURATA DEL VINCOLO DEL CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

Viste le richieste, pervenute a questo C.R., in ordine all'epigrafe, si ritiene opportuno ripubblicare quanto previsto dalla Circolare del 20 maggio 2003 della L.N.D., pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. Campania e successivi: **"I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi degli art. 32 bis e 32 ter – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale"**.

In via esplicita: per i calciatori **over 25**, che abbiano conseguito lo svincolo sulla base della richiamata normativa, le società dovranno comunque provvedere, **per ogni anno sportivo**, al rinnovo del relativo tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra società.

* * * * *

CALCIATORI SVINCOLATI ART. 107 N.O.I.F. – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 **CALCIATORI SVINCOLATI ART. 32 BIS – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013** **PUBBLICAZIONE IMMEDIATA DEL RELATIVO COMUNICATO UFFICIALE**

Come dal C.U. n. 167/A del 20 maggio 2003 della F.I.G.C. (modifica dell'art. 32 bis, comma 2, N.O.I.F.), pubblicato in allegato al C.U. n. 99 del 5 giugno 2003 del C.R. Campania:

- la validità delle liste di svincolo, spedite a mezzo raccomandata postale A.R., è condizionata al loro recapito al C.R. Campania entro il decimo giorno dalla relativa data di chiusura, ossia al recapito entro il 26 luglio p.v.;

- la richiesta di svincolo per decadenza del tesseramento, spedita a mezzo raccomandata postale A.R. o a mezzo telegramma nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio, è condizionata al recapito, presso questo C.R., entro il 30 luglio p.v.

In ragione del quotidiano aggiornamento dei dati del tesseramento, realizzato presso il C.R. Campania, i Comunicati Ufficiali di pubblicazione degli elenchi dei calciatori svincolati saranno pubblicati come segue:

- ai sensi dell'art. 32 bis, comma 2, N.O.I.F. **il giorno feriale immediatamente successivo, ovvero martedì 31 luglio p.v.;**
- ai sensi dell'art. 107, N.O.I.F. **venerdì 3 agosto p.v.**

I due Comunicati Ufficiali saranno affissi all'albo del C.R. Campania e pubblicati sul Sito Internet del C.R. Campania (www.figc-campania.it) nel rispettivo giorno di pubblicazione.

* * * * *

COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Le delibere della Commissione Disciplinare Territoriale saranno pubblicate lunedì 23 luglio 2012, su apposito Comunicato Ufficiale.

* * * * *

Pubblicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 19 luglio 2012

Il Segretario
Vincenzo Pastore

Il Presidente
Salvatore Colonna

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/A

In allegato si pubblica il Regolamento del Garante del Codice di Comportamento Sportivo, deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI nella riunione del 26 marzo 2012, così come pubblicato sul sito del CONI www.coni.it.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Garante del Codice di Comportamento Sportivo

Regolamento



Garante del Codice di Comportamento Sportivo
Stadio Olimpico Curva Sud – Gate 23
00135 - ROMA
e-mail: garante@coni.it

Deliberato dalla Giunta Nazionale il 26 marzo 2012

TITOLO I

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Garante del Codice di Comportamento Sportivo (d'ora in poi "Garante"), nonché le modalità di svolgimento dei procedimenti nei casi di sospetta violazione del Codice di Comportamento Sportivo (d'ora in poi "Codice"), in attuazione dell'articolo 13 bis dello Statuto del CONI.

Art. 2

Ambito di applicazione

La disciplina del presente Regolamento trova applicazione in tutte le ipotesi di sospetta violazione del Codice, alla cui osservanza sono tenuti i tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Associazioni Benemerite (d'ora in poi Organismi sportivi), in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, in eventuali altre qualifiche diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive (d'ora in poi "Tesserati"), nonché i componenti degli organi centrali e periferici del CONI.

TITOLO II

GARANTE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO

Art. 3

Il Garante

1. Il Garante è nominato, in ragione della sua notoria autonomia e indipendenza, tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, i professori universitari di ruolo o a riposo in materie giuridiche e gli avvocati dello Stato.
2. Il Garante viene nominato, su proposta della Giunta Nazionale del CONI, dal Consiglio Nazionale del CONI con la maggioranza non inferiore ai tre quarti dei componenti con diritto di voto.
3. Il Garante svolge le funzioni previste dallo Statuto del CONI, in conformità alle disposizioni al presente Regolamento, in piena autonomia ed indipendenza. Al momento della nomina sottoscrive una dichiarazione con la quale attesta di non essere nelle condizioni di incompatibilità e si impegna ad esercitare le proprie funzioni personalmente, con obiettività ed indipendenza. L'incarico di Garante è incompatibile con cariche rivestite in seno a organi elettivi o di giustizia di Organismi sportivi o del CONI.

Art. 4

Sede ed Ufficio di Segreteria

1. Il Garante ha sede in Roma, presso il CONI. Svolge le proprie attività avvalendosi dell'Ufficio di Segreteria (di seguito "Segreteria"), appositamente istituito dal CONI.
2. La Segreteria assiste e coadiuva il Garante e ne attua le direttive. Ha compiti di amministrazione, cancelleria e segretariato, nonché funzioni di mero controllo formale degli atti.

3. Alla Segreteria è preposto un Responsabile, nominato dalla Giunta Nazionale del CONI, cui è demandato il compito di determinare l'organizzazione e le modalità di funzionamento, in ossequio a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
4. La documentazione agli atti del Garante deve essere mantenuta, a cura della Segreteria, in archivio fino ad 1 (uno) anno a far data dalla decisione.

Art. 5

Obbligo di riservatezza

Il Garante, il Responsabile ed i funzionari della Segreteria sono obbligati a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente gli argomenti trattati ed i procedimenti in corso.

Art. 6

Compiti del Garante

1. Il Garante adotta istruzioni e vigila sulla corretta attuazione del Codice, segnala d'ufficio o laddove attivato a norma dell'art. 7 del presente Regolamento, ai competenti organi disciplinari degli Organismi sportivi, i casi di sospetta violazione, da parte dei Tesserati, delle norme del Codice e/o delle norme statutarie e regolamentari degli Organismi sportivi che si presumono violate, ai fini dell'eventuale giudizio disciplinare, e di vigilare sull'attività conseguente.
2. Al Garante è preclusa ogni segnalazione ai competenti organi disciplinari degli Organismi sportivi su procedimenti in corso nell'ambito dei medesimi organi o su fatti che abbiano formato oggetto di giudizio da parte degli stessi o per i quali i regolamenti federali prevedano termini perentori di impugnativa.
3. Nei confronti dei componenti gli organi centrali o periferici del CONI il Garante è attivato con le modalità indicate nell'art. 12 del presente Regolamento, ed irroga direttamente le sanzioni disciplinari qualora siano accertate violazioni del Codice.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI

Art. 7

Avvio del procedimento su denuncia

1. E' legittimato ad attivare il procedimento dinanzi al Garante il soggetto affiliato o tesserato (di seguito "Denunziante") ad un Organismo sportivo.
2. Il Denunziante ha facoltà di attivare il Garante per la successiva segnalazione ai competenti organi disciplinari degli Organismi sportivi, in merito a sospette violazioni del Codice e/o delle norme statutarie e regolamentari da parte di:
 - tesserati dell'Organismo sportivo di appartenenza;
 - tesserati di altro Organismo sportivo.
3. Hanno, altresì, facoltà di attivare direttamente il Garante, per le presunte violazioni di cui al comma precedente, il Consiglio Nazionale, la Giunta Nazionale, il Presidente ed il Segretario Generale del CONI.
4. E' esclusa l'attivazione del Garante, in presenza di denuncia e/o segnalazione, al solo fine di accertare e/o ad acquisire documentazione e/o prove testimoniali in ordine alla configurabilità di sospette violazioni dei principi e delle regole contenute nel Codice.

Art. 8

Termini, modalità e contenuto della denuncia

1. La denuncia, in forma libera, deve essere presentata alla Segreteria del Garante, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di conoscenza della sospetta violazione, a pena di irricevibilità.
2. A pena di improcedibilità, il Denunziante è tenuto a trasmettere contestualmente copia della denuncia, unitamente all'eventuale documentazione allegata, all'Organismo sportivo di appartenenza del tesserato che avrebbe violato il Codice e/o le norme statutarie e regolamentari e deve contenere tutte le informazioni necessarie per la comprensione del caso e, segnatamente:
 - a) dati anagrafici del Denunziante ovvero del legale rappresentante nel caso di persone giuridiche, copia del documento di identità e indicazione del domicilio, indirizzo postale ed eventualmente di posta elettronica, numeri telefonici e di fax del soggetto Denunziante, da utilizzare se necessario nel corso del procedimento, nonché eventuale nomina di procuratori;
 - b) sintetica descrizione dei fatti, supportati da idonei elementi di prova, corredata da eventuale documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione da parte del Garante;
 - c) indicazione delle norme del Codice e/o delle norme statutarie e regolamentari dell'Organismo sportivo di riferimento che si presumono violate da parte del tesserato ed oggetto della denuncia al Garante.
3. Ogni denuncia deve essere trasmessa presso la Segreteria in originale più una copia, a mezzo raccomandata A/R. L'atto originale e la relativa copia possono essere anticipate a mezzo fax o mediante posta elettronica alla Segreteria. Ai fini del computo dei termini procedurali rileva esclusivamente la data di trasmissione della raccomandata.

Art. 9

Adempimenti in capo all'Organismo sportivo

1. L'Organismo sportivo interessato, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della Denuncia, è tenuto a darne comunicazione al proprio tesserato, destinatario della denuncia.
2. L'Organismo sportivo interessato, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Denuncia, è tenuto a:
 - trasmettere alla Segreteria, copia dell'avvenuta comunicazione;
 - ad informare la Segreteria della sussistenza o meno di un procedimento in corso o dell'intervenuta adozione di un provvedimento da parte dei competenti organi disciplinari con riferimento ai fatti oggetto di denuncia;
 - comunicare le proprie osservazioni nonché elementi ritenuti, comunque, utili per le valutazioni del Garante.

Art. 10

Svolgimento del procedimento

1. Laddove, ai sensi del precedente articolo, venga comunicata la pendenza di un procedimento disciplinare, ovvero l'emissione di un provvedimento, il Garante dispone l'archiviazione della procedura, provvedendo ad informare tempestivamente il Denunziante, il Tesserato nonché l'Organismo sportivo di appartenenza di quest'ultimo.
2. In caso di assenza di procedimenti pendenti ovvero in mancanza di provvedimenti, il Garante procede all'esame della Denuncia, sulla base della documentazione presentata e delle prove a

sostegno prodotte e, qualora lo ritenga necessario, può sentire il Denunziante e il Tesserato che avrebbe commesso la violazione ovvero richiedere una documentazione a supporto di quest'ultimo.

3. Ove la denuncia sia ritenuta infondata, ne dispone l'archiviazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Organismo sportivo, dandone tempestiva comunicazione al Denunziante, al Tesserato ed all'Organismo sportivo di appartenenza.
4. Ove la denuncia sia ritenuta fondata, il Garante è tenuto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dall'Organismo sportivo, a segnalare ai competenti organi disciplinari dell'Organismo sportivo, la sospetta violazione da parte del tesserato, curando contestualmente la trasmissione, al Denunziante ed al Tesserato che avrebbe commesso la violazione, copia dell'avvenuta comunicazione.
5. Entro 60 (sessanta giorni) dal ricevimento della segnalazione da parte del Garante, l'Organismo sportivo deve comunicare alla Segreteria l'attività conseguente, ivi compresi i provvedimenti adottati a carico del soggetto, ai sensi e per gli effetti di cui al punto 1 dell'articolo 13 del presente Regolamento.
6. Le comunicazioni da parte del Garante di cui al presente articolo avverranno a mezzo raccomandata A/R, ancorché potranno essere anticipate utilizzando il fax o la posta elettronica, ove richiesto.

Art. 11

Procedimento d'ufficio

1. Qualora il Garante agisca d'ufficio, prima di provvedere a compiere l'attività istruttoria limitatamente al reperimento della documentazione relativa alla notizia della sospetta violazione del Codice per gli adempimenti conseguenti, deve richiedere all'Organismo sportivo interessato la sussistenza di provvedimenti già adottati o di procedimenti in corso.
2. In caso di assenza di procedimenti pendenti ovvero in mancanza di provvedimenti, il Garante procede alla successiva istruttoria ed agli adempimenti conseguenti nei modi e nei termini di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 12

Procedimento nei confronti di componenti di organi centrali e periferici del CONI

1. In merito a sospette violazioni del Codice da parte di un componente di un organo centrale del CONI, sono legittimati ad attivare il Garante esclusivamente i componenti del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale del CONI.
2. In merito a presunte violazioni del Codice da parte di un componente di un organo periferico del CONI, è legittimato il Denunziante tesserato o affiliato ad un Organismo sportivo nonché qualsiasi componente di un organo centrale o periferico del CONI.
3. Per le violazioni di cui ai commi precedenti il Garante può anche intervenire d'ufficio.
4. Il procedimento si articola nelle forme e nei termini di cui all'art. 10, salvo quanto previsto nei commi successivi.
5. La denuncia relativa alla sospetta violazione del Codice da parte del componente di un organo centrale o periferico del CONI, deve essere presentata dal Denunziante alla Segreteria.
6. Copia della denuncia deve essere trasmessa contestualmente, a pena di improcedibilità, all'organo centrale o periferico del CONI.

7. Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della denuncia, la Segreteria dovrà informarne il soggetto destinatario.
8. Il procedimento si svolge sulla base degli elementi contenuti e comprovati nella denuncia, nelle controdeduzioni, nonché sulla base di altri mezzi di prova che offrano piena garanzia tecnica e documentale.
9. Il Garante, ricevuta la denuncia, procede all'esame della medesima sulla base della documentazione ad essa allegata.
10. E' diritto del componente dell'organo centrale o periferico del CONI richiedere di essere ascoltato e farsi assistere da persona di propria fiducia.
11. Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della denuncia, il Garante, accertata la violazione del Codice da parte di un componente di un organo centrale o periferico del CONI, emette la propria decisione inappellabile e commina una o più delle sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, nella misura indicata all'art. 13, comma 2.
12. Qualora il Garante, esperito il procedimento di cui al presente articolo, ritenga infondata la denuncia, ne dispone l'archiviazione entro 60 (sessanta) giorni, dandone tempestiva comunicazione al soggetto Denunziante, al soggetto sottoposto al procedimento ed all'organo centrale o periferico del CONI.
13. Qualora il Garante agisca d'ufficio, sulla base di una segnalazione documentata e corredata da prove a sostegno dei fatti rappresentati, provvede a compiere l'attività istruttoria limitatamente al reperimento della documentazione relativa alla sospetta violazione del Codice per gli adempimenti successivi, a norma dei commi 10 e seguenti del presente articolo.

TITOLO IV SANZIONI

Art. 13

Erogazione sanzioni

1. Il mancato adempimento degli obblighi di informazione e attivazione posti a carico dell'Organismo sportivo interessato, ai sensi dell'art. 9 e art. 10, comma 5 del presente Regolamento, nonché nell'ambito del generale dovere di collaborazione di adottare misure dirette a facilitare la conoscenza ed il rispetto della normativa vigente, determina la trasmissione degli atti, da parte del Garante, alla Giunta Nazionale del CONI per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2. L'accertata violazione del Codice da parte di un componente di un organo centrale o periferico del CONI, può comportare una delle seguenti decisioni:
 - a. censura;
 - b. ammenda, fino a un massimo di 10 mila euro;
 - c. proposta del Garante di decadenza dalla carica rivolta all'organo che ha provveduto alla nomina o alla elezione. Per cui:
 - La decadenza dalla carica di un componente della Giunta Nazionale del CONI, del Presidente, dei componenti eletti del Consiglio Nazionale e del Segretario Generale, può essere deliberata dal Consiglio Nazionale del CONI;

- La decadenza dalla carica di Presidente del Comitato regionale, può essere deliberata dalla Giunta Nazionale;
- La decadenza dalla carica di un componente della Giunta Regionale o del Delegato Provinciale del CONI e del Fiduciario locale, può essere deliberata dal Presidente del Comitato Regionale.

Art. 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more dell'attuazione delle modifiche statutarie riguardo l'organizzazione territoriale del CONI, la decadenza dalla carica di componente della Giunta provinciale è deliberata dal Presidente del Comitato provinciale.
2. Ogni Organismo sportivo è tenuto ad aggiornare i propri regolamenti di giustizia, prevedendo le opportune sanzioni in caso di inadempienza ai doveri di collaborazione da parte dei propri tesserati ed affiliati, di cui all'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/A

Il Presidente Federale

- visto l'art. 96, 1° comma delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l'altro, l'adeguamento del "premio di preparazione" sulla base di un parametro aggiornato, al termine di ogni stagione sportiva, in base all'indice ISTAT per il costo della vita;
- constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2011/2012 è stato di € 519,00;
- rilevato che l'incremento dell'indice ISTAT nel periodo 1° luglio 2011 – 30 giugno 2012 è stato del 3,1%;
- visto l'art. 24, 2° comma, dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti;

d e l i b e r a

a decorrere dal 1° luglio 2012 il parametro di cui in premessa è aggiornato e stabilito nella misura di € 535,00.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete